



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Rep. int. n. 2247/3 – Protocollo n. - *assegnato dal sistema (Cl. 6.3)*
Aviano, data della sottoscrizione digitale

Oggetto: Certificazione di destinazione urbanistica di terreni ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la domanda presentata in data 28/05/2024 e perfezionata il 29/05/2024 dalla **Geom. TONON ANNALISA**, in qualità di tecnico del Settore Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio del Comune di Aviano (PN) – con sede in Piazza Matteotti n. 1;

CERTIFICA

che il terreno sito in questo comune e distinto in catasto come di seguito riportato, è posto, a norma del vigente P.R.G.C., approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 99/2001 e sue successive varianti, in :

Sez. A FG. 54 Mappale 488 :

Destinazione urbanistica :

- Zone E.4.2 - Di interesse agricolo-paesaggistico del Cavrezza, di Giais e di Castello (100.00%)

Vincoli :

- Mappale non interessato da vincoli.

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (95.41%)
- Zone di attenzione per instabilità : ZAFC - Zona di attenzione per faglie attive o capaci (4.59%)

E CERTIFICA

che la variante n°85 al P.R.G.C., adottata con delibera del Consiglio Comunale n°24 del 27.02.2024, ha introdotto modifiche alle N.T.A. del P.R.G.C. stesso, relative alle zone in cui ricade il terreno sopra individuato.

Pag. 1 di 12

Le prescrizioni urbanistiche vigenti (VARIANTI 84 ED 86) e quelle adottate (VARIANTE 85), relative alla zone predette, sono quelle indicate negli allegati stralci delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. rispettivamente vigenti ed adottate.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia la presente certificazione in carta semplice ai sensi del punto 16 - Tab. All. B) al D.P.R. 642/72.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
Geom. Daniele Santarossa**

*sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

BBS-CMC pre 2024-05-29 - conf 2024-06-10

COMUNE DI AVIANO

Piazza G. Matteotti, 1, 33081 AVIANO (PN) – Telefax 0434/666515 – Cod. Fisc. e P.IVA 00090320938

Responsabile del Settore Ambiente, Sviluppo Territoriale ed Economico: Geom. Daniele Santarossa (tel. 0434 666543)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Geom. Silvana Boschian B. (tel. 0434 666509)

Incaricato del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Calandro (tel. 0434 666540)

Orari di ricevimento del pubblico del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata:

Lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO) e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Martedì - dalle ore 8.45 alle ore 13.30

Mercoledì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO)

Venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30

N.B.: Al fine di evitare lunghe attese è consigliato fissare telefonicamente un appuntamento con l'incaricato dell'istruttoria.

e-mail: urbanistica@comune.aviano.pn.it PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.

Pag. 2 di 12



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. VIGENTI – VARIANTI 84 E 86 (STRALCIO)

Art. 51 - Zone E - Disposizioni generali

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle parti di territorio caratterizzate da aree agricole e boschive. Il PRGC prevede la conservazione e la valorizzazione di tali aree, in base alle loro peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali.

Destinazioni d'uso e categorie di intervento

2. Oltre alle destinazioni d'uso e agli interventi consentiti nelle singole sottozone, sono sempre ammessi:

- il ripristino delle aree degradate o alterate da interventi antropici;
- la realizzazione di interventi e opere di difesa, finalizzate alla stabilità e sicurezza dei versanti e dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di recinzioni, secondo le prescrizioni di cui al comma 14;
- la realizzazione e la fruizione di percorsi a carattere didattico-naturalistico;
- la modifica del numero di unità immobiliari per le residenze preesistenti in zona agricola;
- l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza con la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva a destinazione d'uso residenziale, anche se non legata con la conduzione del fondo (purché non attraverso il recupero di corpi accessori distaccati);
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, conservazione tipologica e ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti, anche in condizione di rudere, con il mantenimento della destinazione d'uso esistente o con la trasformazione in quella consentita nelle singole sottozone, purché compatibile con la struttura edilizia da recuperare. In particolare, è consentita la ricostruzione delle strutture edilizie in condizione di rudere, con il ripristino delle sagome degli edifici, dello sviluppo planimetrico e dei materiali preesistenti;
- la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, in sede di ampliamento e ristrutturazione edilizia di preesistenze residenziali, seppur non legata con la conduzione del fondo, purché vengano garantite le condizioni previste dai disposti normativi regionali vigenti;
- la ristrutturazione edilizia con il ricavo di un'unità residenziale aggiuntiva indipendentemente dai requisiti soggettivi del proprietario, per gli edifici preesistenti non più funzionali alla conduzione del fondo realizzati prima dell'adozione della var. n. 37 al PRGC (02.06.2000), posti in aggregazione edilizia con almeno un edificio residenziale entro un raggio di m 100; in questo caso è, altresì, consentito un ampliamento di Volume utile (Vu) pari al 50% del volume lordo esistente, con un massimo corrispondente a quello previsto per l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti nelle singole sottozone;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e l'ampliamento per una sola volta sino a un massimo del 20% della superficie coperta, per le strutture esistenti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Modalità di intervento

3. L'attuazione delle previsioni del PRGC avviene con intervento diretto, salvo prescrizioni diverse per le singole sottozone o destinazioni d'uso.

Pag. 3 di 12

Requisiti soggettivi degli imprenditori agricoli e definizioni (strutture produttive e allevamenti, casere, agriturismi)

4. E' considerato imprenditore agricolo professionale (IAP), la singola figura, ovvero la struttura societaria, certificate dall'organo regionale competente.

5. Stralciato

6. Stralciato

Attività agricole e strutture produttive aziendali

7. Le strutture produttive aziendali sono costituite dai fabbricati rustici dell'azienda, funzionali all'attività agricola.

Le attività agricole comprendono:

- la coltivazione di fondi, la selvicoltura, la floricoltura, il vivaismo, l'allevamento zootecnico;
- l'agriturismo entro i termini della legislazione specifica;
- l'attività commerciale agricola (vendita diretta di prodotti aziendali).

Le strutture produttive aziendali limitrofe e pertinenti agli allevamenti zootecnici tradizionali o industriali, ricadenti nel lotto di insediamento, non concorrono all'indice specifico previsto per le stesse, ma devono rispettare unicamente gli indici e parametri previsti per gli allevamenti medesimi. Esse possono essere realizzate anche con struttura prefabbricata fissa o mobile (retrattile) di semplice montaggio a serra o tunnel, con copertura, anche ad arco, in teli speciali, PVC o ondulato (plastico o metallico).

Definizione di "casera" e prescrizioni particolari

7 bis. Le casere consentite nelle norme delle singole sottozone agricole e forestali non possono avere una funzione esclusivamente abitativa (es. ricovero del personale), né esclusivamente di deposito, bensì devono essere legate all'attività di monticazione, riconosciuta solamente ai possessori della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al comma 4 del presente articolo. Il recupero e l'ampliamento (laddove consentito) delle casere, devono essere attuati nel rispetto della tradizione dell'area montana avianese, le stesse dovranno pertanto avere pianta quadrata o rettangolare ed essere costituite da muratura in pietra locale e copertura con ordito in legno e manto in coppi, tegole in cotto o lamiera.

Allevamenti zootecnici di tipo tradizionale e industriale

8. Nelle more di definizioni normative specifiche e sovraordinate, si classificano allevamenti zootecnici di tipo tradizionale quelli ascrivibili ad almeno una delle seguenti casistiche:

a) gli allevamenti riconducibili alle caratteristiche di cui alle normative comunitarie in materia di agricoltura biologica (regolamenti CE e decreti nazionali di attuazione);

b) gli allevamenti che, in ogni caso, hanno un collegamento funzionale con i terreni a cui gli stessi fanno riferimento. Tale collegamento è valutato sulla base congiunta:

- delle UBA espresse in termini di peso vivo allevato/ha di superficie totale aziendale disponibile in proprietà o altro diritto reale di godimento, il cui valore non deve essere superiore a 40 q.li/ha; a tal riguardo, si introducono un insieme di riferimenti numerici per tipologia di allevamento, raccolti nella tab.1 allegata. Per categorie zootecniche diverse da quelle sopraindicate si procederà per analogia.

- della produzione vegetale ottenuta dalla suddetta superficie totale aziendale, da cui deve risultare che almeno il 35% della sostanza secca della razione annuale degli animali proviene dall'azienda stessa.

In attesa delle suddette definizioni sovraordinate, gli allevamenti zootecnici non riconducibili alle caratteristiche di cui alle lettere a) e b), si considerano di tipo industriale (o intensivo).

9. L'ampliamento o la nuova costruzione di un allevamento zootecnico di tipo industriale, ove consentito, è subordinato all'esecutività di un piano attuativo, il quale deve indicare:

a) quanto disposto al comma 8bis del presente articolo;

b) le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'insediamento, ovvero al suo ampliamento, con particolare attenzione: al fabbisogno idrico ed energetico e ai suoi modi di approvvigionamento; alla realizzazione della viabilità di servizio e dei parcheggi, secondo le disposizioni regionali in materia; alla realizzazione degli schermi vegetali di cui al comma 10;

c) le modalità operative per il rispetto delle prescrizioni indicate al comma 10.

9/bis. Mantengono efficacia i piani di sviluppo aziendale e i PAC già approvati dal consiglio comunale antecedentemente al 31.12.2017, che assumono la funzione dei piani attuativi di cui al precedente comma. Le previsioni insediative di tali piani risultano prevalenti sulla diversa e/o contrastante normativa di zona. Gli interventi andranno pertanto assenti nell'esclusivo rispetto

Pag. 4 di 12

delle previsioni del piano attuativo.

10. Tutti i progetti per gli interventi soggetti al controllo urbanistico-edilizio relativi agli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale o industriale vanno, obbligatoriamente, accompagnati da una relazione (comprensiva di allegati grafici, tabelle, diagrammi, ecc.) redatta da un dottore agronomo o forestale, che attesti le caratteristiche (tradizionale o industriale) esistenti e di previsione progettuale dell'allevamento. Tale documentazione deve contenere la descrizione degli impianti di trattamento depurazione degli scarichi idrici, di depurazione delle emissioni aeriformi, per la riduzione delle emissioni sonore e della produzione di odori, specificandone gli effetti sull'ambiente. La relazione dovrà porre particolare attenzione alla gestione dei reflui zootecnici, tenendo conto di quanto sotto riportato:

- la progettazione delle strutture di allevamento dovrà essere mirata in funzione del tipo di specie allevata, delle caratteristiche microclimatiche della zona, del numero dei capi, del sistema di stoccaggio e distribuzione dei reflui, del recapito finale, dell'ordinamento produttivo dell'azienda, ecc.;
- i volumi dei contenitori di stoccaggio, esclusivamente in apposite vasche, dei reflui saranno definiti in funzione del periodo di permanenza in azienda per un loro corretto utilizzo agronomico;
- saranno messi in atto trattamenti di omogeneizzazione e stabilizzazione dei reflui onde controllare le fermentazioni e ridurre la fuoriuscita di cattivi odori;
- saranno adottate attrezzature ad hoc e una sorta di piano agronomico per la corretta distribuzione in campo, articolata in funzione delle caratteristiche, del refluio;
- sarà garantita la messa in atto di tempestive tecniche agronomiche dopo la distribuzione dei reflui (arature, lavorazioni del terreno, ecc.), per ridurre al massimo l'emissione di cattivi odori;
- sarà garantita una corretta dieta alimentare degli animali in quanto essa si traduce anche in equilibrata composizione dei reflui.

La relazione prevista al presente comma comporterà assunzione di responsabilità da parte del professionista, anche ai fini degli eventuali controlli dell'ASFO, ARPA FVG e degli altri Enti preposti.

A salvaguardia delle aree contermini agli allevamenti, ai margini del lotto di insediamento va realizzato uno schermo vegetale, che riduca l'impatto sul paesaggio e contenga la rumorosità e la dispersione di polveri e odori nell'ambiente, secondo le modalità previste dall'art. 83 delle presenti norme.

Attività agrituristiche

11. Ai sensi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia, sono classificate come agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (iscritti nell'apposito elenco) attraverso l'utilizzazione dell'azienda da loro condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale dal punto di vista occupazionale.

Lo svolgimento di attività agrituristiche condotte nel rispetto delle disposizioni di legge non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) la destinazione stagionale di spazi aperti funzionali alla sosta di campeggiatori;
- b) la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande, costituiti nella percentuale prevista dalla normativa vigente;
- c) la vendita di beni prodotti dall'azienda agricola e loro derivati ottenuti per coltura o allevamento, purché esercitata congiuntamente ad almeno una delle due attività indicate alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) l'organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda.

Prescrizioni particolari

12. Il territorio agricolo e forestale del comune di Aviano è oggetto di tutela, nei suoi aspetti morfologici, paesaggistici, storici, ambientali. Esso non può essere soggetto a interventi di trasformazione, in particolare ad attività di estrazione o di asporto del terreno, salvo quanto previsto nella zona E.4.3 all'interno dell'ambito specificatamente individuato nella cartografia (tavole di zonizzazione).

13. Stralciato

14. Le recinzioni in muratura di pietrame o sasso esistenti devono essere conservate e, qualora

siano parzialmente demolite o incomplete, devono essere integrate o ripristinate. La realizzazione di recinzioni deve essere improntata al criterio della massima semplicità e uniformità e deve essere compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale. Sono consentite di norma recinzioni di altezza massima di 1,5 m, con siepi arbustive, staccionate in legno o materiale similare, muretti intonacati, in calcestruzzo o in pietrame a vista, reti o elementi metallici preferibilmente mascherati da siepi arbustive o specie rampicanti. Negli allevamenti zootecnici e nelle strutture relative alla custodia degli animali da compagnia, l'altezza massima dei recinti consentiti è di m 2,00.

15. Gli interventi relativi alla viabilità agroforestale devono tendere a minimizzare l'impatto paesaggistico delle opere, mediante l'utilizzazione, di norma, di materiali naturali (pietrame, legno, ecc.), l'inerbimento delle scarpate, ecc.

16. I siti di ritrovamento archeologico e, in generale, resti o tracce di antiche strutture, affioranti o emergenti in occasione di scavi, devono essere tutelate e conservate.

17. Le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri previsti dalle zone possono essere utilizzati solo nel caso in cui non contrastino con le prescrizioni geologiche di cui al Capo III° e successivi Capi del Titolo III° "Tutele, vincoli, rispetti e deroghe" delle presenti N.T.A.

17bis. Gli interventi edilizi (qualora e ove ammessi) e infrastrutturali (comprese le reti e gli impianti tecnologici) consentiti non devono compromettere la stabilità idrogeologica dei siti, ma essere compatibili con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali dei luoghi, utilizzando materiali e tipi costruttivi tradizionali o compatibili con essi.

17ter. Nelle zone E le coperture dovranno essere a spioventi. La scelta del tipo di materiale per i manti è legata alla natura dell'edificio: nessuna prescrizione per le stalle, le strutture produttive aziendali e le abitazioni nuove o di costruzione recente; coppi tradizionali o tipo "unicoppo" per gli edifici di antica formazione.

Sottozone

18. Le zone E - agricole e forestali sono articolate dal PRGC nelle seguenti sottozone:

- E. 1 - di alta montagna;
- E.2.1 - boschive di interesse produttivo;
- E.2.2 - boschive di interesse paesaggistico;
- E.3.1 - silvo-zootecniche delle malghe;
- E.3.2 - silvo-zootecniche dei versanti;
- E.4.1 - di interesse agricolo-paesaggistico a protezione degli insediamenti e della viabilità;
- E.4.2 - di interesse agricolo-paesaggistico del Cavrezza, di Giais e di Castello;
- E.4.3 - di interesse agricolo-paesaggistico di San Martino di Campagna;
- E.4.4 - di interesse agricolo - paesaggistico particolari;
- E.5 - di preminente interesse agricolo;
- E.6 - di preminente interesse agricolo ad elevato disturbo acustico.

Tab.1 - lett.b), co.8 Art.51 Zone E

Allevamento	Uba Per Ogni capo
AVICOLO	
Galline da riproduzione	0,017
Galline ovaiole	0,011
Polli da carne (3 mesi)	0,005
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004
Galletti (2 mesi)	0,003
Tacchini da riproduzione	0,027
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023
Anatre da riproduzione	0,018
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011
Oche da riproduzione	0,018
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011
Faraone da riproduzione	0,008

Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005
Struzzi da riproduzione	0,100
Struzzi da carne	0,071
BOVINO DA CARNE	
Adulti (24 mesi)	1,000
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600
Vitelli (6 mesi)	0,286
BOVINO DA LATTE	
Adulti (24 mesi)	1,000
Manze (7 - 24 mesi)	0,600
Vitelli (6 mesi)	0,286
CUNICOLO	
Conigli da riproduzione	0,012
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008
EQUINO	
Equini da riproduzione	0,743
Cavalli e asini	0,600
Puledri (6 mesi)	0,286
OVINO E CAPRIONO	
Ovini	0,150
Caprini	0,150
SELVAGGINA	
Fagiani da riproduzione	0,017
Fagiani (6 mesi)	0,004
Starne e pernici da riproduzione	0,005
Starne e pernici (6 mesi)	0,003
Cinghiali e cervi	0,143
Daini, caprioli, mufloni	0,071
Lepri	0,014
SUINO	
Riproduttori	0,400
Suinetti (3 mesi)	0,046
Suini leggeri (6 mesi)	0,229
Suini pesanti (9 mesi)	0,229
VARI	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014
Volpi	0,065
Pesci da riproduzione (q)	0,183
Pesci da consumo (q)	0,114
Alveari (famiglia)	0,114
Lumache (consumo) (q)	0,114

Art. 58 - Zone E.4.2 - di interesse agricolo-paesaggistico del Cavrezza, di Giais e di Castello

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle aree agricole situate in corrispondenza della fascia di pianura attraversata dal torrente Cavrezza, della fascia attraversata dai torrenti Bornas ed Ossena a nord della frazione di Castello e di alcuni ambiti con le stesse caratteristiche nella frazione di Giais. Esse presentano una struttura agricola consolidata, caratterizzata da un forte frazionamento di origine storica, in relazione con le zone di maggiore valore ambientale. Il PRGC ne prevede la conservazione e la valorizzazione in funzione agricolo-produttiva, storico-paesaggistica e ambientale e per attività agricole speciali connesse con gli usi vocazionali dei territori inseriti in tale zona.

Destinazioni d'uso e categorie di intervento

2. Le destinazioni d'uso e gli interventi consentiti sono:

- l'utilizzazione agricola dei terreni, compresi gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione, di livellamento dei terreni e di miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche, purché avvengano nel rispetto dei caratteri storico-paesaggistici

Pag. 7 di 12

peculiari dell'ambiente coltivato;

- l'utilizzazione dei terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floristiche;
- la conservazione dei nuclei e filari arborei e arbustivi. Sono consentite la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento della vegetazione arborea e arbustiva;
- la sistemazione, il ripristino e la realizzazione di strade rurali ed extraurbane di interesse locale;
- l'esercizio di attività agrituristiche, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51;
- le attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici, in connessione all'attività agrituristica;
- l'attività commerciale agricola (vendita diretta di prodotti aziendali);
- edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale;
- edifici relativi alle strutture produttive aziendali, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51;
- edifici per allevamenti zootecnici di tipo tradizionale (ad esclusione dei suini), secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51.

È vietata, in particolare, la realizzazione di serre e di allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Parametri edificatori

3. Alla zona è attribuita un'edificabilità di 0,03 mc/mq per la residenza dell'imprenditore agricolo e le strutture produttive aziendali. I parametri di seguito indicati sono applicabili ai terreni di proprietà dell'azienda, che siano funzionalmente contigui, anche se situati in comuni limitrofi. La superficie coperta totale nel lotto di insediamento non potrà essere superiore al 60%.

I parametri per la residenza dell'imprenditore agricolo professionale, le strutture produttive aziendali (ammesse anche oltre all'indice di cui sopra purché entro il limite sotto indicato), e gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale, sono i seguenti:

- residenza dell'imprenditore agricolo professionale:

N piani	3
Ds	10 m
Dc	5 m

- strutture produttive aziendali:

H max	8,00 m, esclusi i volumi tecnici
Sc	1.000,00 mq
Ds	10 m
Dc	10 m

- allevamento zootecnico di tipo tradizionale:

Ds	10 m
Dc	10 m

De: da abitazioni (non facenti parte dell'azienda), attrezzature e servizi (con-esclusione di quelli tecnologici), attività industriali e artigianali: 100 m

D dalle rogge, specchi e corsi d'acqua di interesse ambientale di cui alla zonizzazione del PRGC: 150 m

D da zone residenziali: 300 m

Per gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale esistenti, con distanze inferiori a quelle prescritte, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione e di ampliamento e il cambio di specie allevata (ad esclusione dei suini), purché essi rimangano inferiori alle soglie che definiscono gli allevamenti di tipo industriale e non vengano ulteriormente ridotte le distanze, fermo restando che la superficie coperta totale nel lotto non deve superare il 60%.

Per gli allevamenti zootecnici di tipo industriale esistenti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione e di ampliamento, senza ridurre le distanze, fermo restando che la superficie coperta totale nel lotto non deve superare il 60%. Tali interventi devono avvenire senza cambio di specie allevata.

Negli allevamenti di tipo tradizionale e industriale esistenti è consentita la realizzazione dell'alloggio per il personale di custodia, per un volume utile (Vu) edificabile massimo di 800 mc, a una distanza minima di 10 m e massima di 200 m dagli edifici per allevamenti.

4. È consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici residenziali (civili e rurali) esistenti e il loro ampliamento per una sola volta fino a un massimo di 250 mc di Volume utile (Vu), nonché la costruzione di edifici pertinenziali (garages, depositi, legnaie, ecc.) per una s.a. massima di mq 75 per u.i. abitativa. E', altresì, consentita la costruzione di edifici ad uso legnaia e deposito, per

una s.a. massima di 75 mq, anche per coloro che non sono in possesso della qualifica di imprenditori agricoli professionali ma conducono a titolo amatoriale una superficie di almeno 3 ettari.

Prescrizioni particolari

5. Gli interventi edilizi consentiti devono utilizzare, di norma, materiali e tipi costruttivi tradizionali o compatibili con essi.

6. Gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione e di livellamento dei terreni dovranno salvaguardare i nuclei e i filari arborei ed arbustivi. Qualora i suddetti interventi comportino l'estirpo di nuclei o filari, se ne prescrive la ricostituzione, in loco o in aree attigue, al fine di ricomporre una trama degli elementi arborei ed arbustivi compatibile con le esigenze della meccanizzazione agricola.

7. Stralciato

Art. 93 – Disposizioni generali

Definizione

1. Le presenti norme sono conseguenti alla sintesi dei seguenti studi e strumenti di pianificazione:

- della relazione geologica allegata al P.R.G.C. e delle relative integrazioni introdotte con successive varianti al P.R.G.C. adottate/approvate;
- dello studio di Microzonazione Sismica di I° Livello del territorio comunale (approvato il 20.07.2015 da parte della preposta Commissione Tecnica di cui all'art. 5 – comma 7 – dell'O.P.C.M. 3907/2010 insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- dal Progetto di Prima Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L. – Comitato Istituzionale del 19.11.2015 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015) redatto dall'Autorità di Bacino, progetto approvato con D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017);
- delle "Linee guida per le aree soggetta a pericoli naturali" allegato alla deliberazione del C.C. n.23 del 21.03.2013.
- della nota della Direzione Centrale Ambiente-energia e politiche per la montagna prot. 2998 del 25.01.2013 (registrata al Prot. n.2155 del Comune di Aviano il 28.01.2013).

Tali studi hanno individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio sismico, idrogeologico, idrografico e geologico.

Tutte le aree, cui le prescrizioni fanno riferimento, sono sintetizzate nelle tavole:

- 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.1 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.2 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie".

Prescrizioni

2. Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico devono osservare le disposizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del rischio geologico e idraulico allegato al P.A.I.L.

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

Per quanto previsto dalla normativa sopracitata e sulla specificità sismica, idrogeologica, idrografica e geologica delle varie aree individuate dalla cartografia, si evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area.

Le prescrizioni di cui i successivi articoli, prevalgono sulla "disciplina delle zone e degli elementi

lineari”, di cui al titolo II delle presenti norme.

3. Rinvio dinamico: il richiamo a leggi e regolamenti e atti normativi contenuti nel presente capo, si deve intendere come effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo quindi delle modifiche e integrazioni che possono intervenire successivamente alla loro emanazione e alla definizione del presente capo III.

Art. 94 – Definizioni e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Elementi essenziali per la riduzione del rischio sismico sono gli studi di Microzonazione Sismica (MS).

2. La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma.

Lo studio di Microzonazione Sismica è costituita dai seguenti elaborati:

Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) in scala 1:10.000 che evidenzia gli elementi litologici, gli elementi di instabilità, gli elementi tettonico strutturali e gli elementi geologici e idrogeologici;

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello (Zone di attenzione per instabilità);

Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

Art. 96 – Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Definizioni

1. Sono le zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale perimetrati nelle tavole 10/1.1 “Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie” e 10/1.2 “Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie”;

Prescrizioni

2. La valutazione dell’azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009.

Art. 97 – Zone di attenzione per instabilità

Definizioni

1. Sono le zone dove gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio perimetrati nelle tavole 10/1.1 “Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie” e 10/1.2 “Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie”; sono state perimetrare tre zone di attenzione per instabilità:

- ZAFR_A – Zona di attenzione per instabilità di versante attive;
- ZAFR_Q – Zona di attenzione per instabilità di versante quiescenti;
- ZAFAC – Zona di attenzione per faglie attive e capaci;

Prescrizioni

2. La valutazione dell’azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009.



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ADOTTATE – VARIANTE 85 (STRALCIO)

Art. 58 - Zone E.4.2 - di interesse agricolo-paesaggistico del Cavrezza, di Giais e di Castello

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle aree agricole situate in corrispondenza della fascia di pianura attraversata dal torrente Cavrezza, della fascia attraversata dai torrenti Bornas ed Ossena a nord della frazione di Castello e di alcuni ambiti con le stesse caratteristiche nella frazione di Giais. Esse presentano una struttura agricola consolidata, caratterizzata da un forte frazionamento di origine storica, in relazione con le zone di maggiore valore ambientale. Il PRGC ne prevede la conservazione e la valorizzazione in funzione agricolo-produttiva, storico-paesaggistica e ambientale e per attività agricole speciali connesse con gli usi vocazionali dei territori inseriti in tale zona.

Destinazioni d'uso e categorie di intervento

2. Le destinazioni d'uso e gli interventi consentiti sono:

- l'utilizzazione agricola dei terreni, compresi gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione, di livellamento dei terreni e di miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche, purché avvengano nel rispetto dei caratteri storico-paesaggistici peculiari dell'ambiente coltivato;
 - l'utilizzazione dei terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floristiche;
 - la conservazione dei nuclei e filari arborei e arbustivi. Sono consentite la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento della vegetazione arborea e arbustiva;
 - la sistemazione, il ripristino e la realizzazione di strade rurali ed extraurbane di interesse locale;
 - l'esercizio di attività agrituristiche, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51;
 - le attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati ai percorsi turistici, in connessione all'attività agrituristiche;
 - la sistemazione, il ripristino e la nuova realizzazione di viabilità agro-forestale, escursionistiche e turistico-ricreative e di piste ciclabili;
 - l'attività commerciale agricola (vendita diretta di prodotti aziendali);
 - edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale;
 - edifici relativi alle strutture produttive aziendali, secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51;
 - edifici per allevamenti zootecnici di tipo tradizionale (ad esclusione dei suini), secondo i criteri di cui alle disposizioni generali contenute nell'art.51.
- È vietata, in particolare, la realizzazione di serre e di allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Parametri edificatori

3. Alla zona è attribuita un'edificabilità di 0,03 mc/mq per la residenza dell'imprenditore agricolo e le strutture produttive aziendali. I parametri di seguito indicati sono applicabili ai terreni di proprietà dell'azienda, che siano funzionalmente contigui, anche se situati in comuni limitrofi. La superficie coperta totale nel lotto di insediamento non potrà essere superiore al 60%.

Pag. 11 di 12

I parametri per la residenza dell'imprenditore agricolo professionale, le strutture produttive aziendali (ammesse anche oltre all'indice di cui sopra purché entro il limite sotto indicato), e gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale, sono i seguenti:

- residenza dell'imprenditore agricolo professionale:

N piani	3
Ds	10 m
Dc	5 m

- strutture produttive aziendali:

H max	8,00 m, esclusi i volumi tecnici
Sc	1.000,00 mq
Ds	10 m
Dc	10 m

- allevamento zootecnico di tipo tradizionale:

Ds	10 m
Dc	10 m

De: da abitazioni (non facenti parte dell'azienda), attrezzature e servizi (con-esclusione di quelli tecnologici), attività industriali e artigianali: 100 m

D dalle rogge, specchi e corsi d'acqua di interesse ambientale di cui alla zonizzazione del PRGC: 150 m

D da zone residenziali: 300 m

Per gli allevamenti zootecnici di tipo tradizionale esistenti, con distanze inferiori a quelle prescritte, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione e di ampliamento e il cambio di specie allevata (ad esclusione dei suini), purché essi rimangano inferiori alle soglie che definiscono gli allevamenti di tipo industriale e non vengano ulteriormente ridotte le distanze, fermo restando che la superficie coperta totale nel lotto non deve superare il 60%.

Per gli allevamenti zootecnici di tipo industriale esistenti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione e di ampliamento, senza ridurre le distanze, fermo restando che la superficie coperta totale nel lotto non deve superare il 60%. Tali interventi devono avvenire senza cambio di specie allevata.

Negli allevamenti di tipo tradizionale e industriale esistenti è consentita la realizzazione dell'alloggio per il personale di custodia, per un volume utile (Vu) edificabile massimo di 800 mc, a una distanza minima di 10 m e massima di 200 m dagli edifici per allevamenti.

4. È consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici residenziali (civili e rurali) esistenti e il loro ampliamento per una sola volta fino a un massimo di 250 mc di Volume utile (Vu), nonché la costruzione di edifici pertinenziali (garages, depositi, legnaie, ecc.) per una s.a. massima di mq 75 per u.i. abitativa. E', altresì, consentita la costruzione di edifici ad uso legnaia e deposito, per una s.a. massima di 75 mq, anche per coloro che non sono in possesso della qualifica di imprenditori agricoli professionali ma conducono a titolo amatoriale una superficie di almeno 3 ettari.

Prescrizioni particolari

5. Gli interventi edilizi consentiti devono utilizzare, di norma, materiali e tipi costruttivi tradizionali o compatibili con essi.

6. Gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione e di livellamento dei terreni dovranno salvaguardare i nuclei e i filari arborei ed arbustivi. Qualora i suddetti interventi comportino l'estirpo di nuclei o filari, se ne prescrive la ricostituzione, in loco o in aree attigue, al fine di ricomporre una trama degli elementi arborei ed arbustivi compatibile con le esigenze della meccanizzazione agricola.

7. Stralciato